



COMUNE DI POLAVENO

PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

DELIBERAZIONE N. 72

DEL 21 OTTOBRE 2010

OGGETTO: INTEGRAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) SUL DOCUMENTO DI PIANO (ATTO DEL PGT) IN SEGUITO ALLA SENTENZA DEL TAR DELLA LOMBARDIA, MILANO, SECONDA SEZIONE DEL 17.05.2010 N. 1526.

Il giorno ventuno ottobre dell'anno duemiladieci alle ore 18,30 nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale.

Nell'osservanza di tutte le formalità di legge venne oggi convocata la Giunta Comunale Comunale.

All'appello risultano:

N	COGNOME	NOME	presente	Assente
1	PELI	Fabio Ottavio	X	
2	GELSOMINI	Sandra		X
3	BELLERI	Enrico	X	
4	PALINI	Sandro	X	
5	PELI	Aristide	X	

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale De Domenico dott. Umberto.

Accertata la validità dell'adunanza, il sig. Peli Fabio in qualità di Sindaco, ne assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che la nuova disciplina urbanistica approvata dalla Regione Lombardia con la legge 12/2005 ha introdotto un nuovo strumento di pianificazione denominato Piano di Governo del Territorio (PGT) composto di tre atti, di autonoma tematica, concepiti nell'ambito di un processo unico di pianificazione e precisamente il Documento di Piano, il Piano delle Regole e il Piano dei Servizi;
- con delibera di Giunta Comunale n.106 del 18 dicembre 2010 è stato approvato l'avvio del procedimento di redazione degli atti del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) unitamente alla valutazione ambientale strategica (V.A.S.) del Documento di Piano";
- che la citata L.R. 11.3.2005 n. 12, introduce all'art. 4, la "Valutazione Ambientale dei Piani" al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente nell'ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi valutandone la sostenibilità ambientale;
- che in tale delibera sono state individuate le Autorità procedente e competente nel Comune di Polaveno nella figura del responsabile dell'area tecnica;
- che ad oggi la procedura di VAS è in corso nel senso che sono state fatte le prime due conferenze di servizio di presentazione del documento di scoping ma è prevista una terza conferenza di servizi sempre per la presentazione del documento di scoping ma la procedura deve ritenersi, non solo non conclusa con l'espressione del parere motivato, ma addirittura ancora nelle fasi di analisi;

Visto che:

- il TAR della Lombardia, Milano, seconda sezione, con sentenza 17 maggio 2010, n. 1526 ha annullato il punto 3.2 dell'allegato 1 della Delibera di Giunta Regionale n. 8/6420 del 27 dicembre 2007, nella parte concernente l'individuazione quale Autorità competente per la VAS (Valutazione Ambientale Strategica);
- la suddetta sentenza pone il principio della necessità che l'Autorità Competente all'elaborazione della VAS debba essere individuata dall'Autorità procedente tra (pag 14) "soggetti pubblici che offrano idonee garanzie non solo di competenza tecnica e di specializzazione in materia di tutela ambientale, ma anche di imparzialità e di indipendenza rispetto alla stessa Autorità procedente, allo scopo di assolvere la funzione di valutazione ambientale nella maniera più obbiettiva possibile, senza condizionamenti - anche indiretti - da parte dell'Autorità procedente" e che (pag 14) "l'individuazione dell'autorità competente per la VAS nell'ambito della stessa Amministrazione comunale tenuta all'approvazione del PGT sarebbe illegittima, in quanto una struttura competente per la VAS completamente interna al Comune non offrirebbe sufficienti garanzie di imparzialità e terzietà nella valutazione ambientale, determinando una illegittima commistione fra funzioni di amministrazione attiva (approvazione PGT) e di controllo (valutazione ambientale), con la conseguenza di vanificare le finalità - previste dalla normativa comunitaria e da quella nazionale di attuazione - proprie della valutazione ambientale strategica."

Preso atto dei precisi indirizzi dettati dalla sentenza del TAR della Lombardia, Milano, seconda sezione, con sentenza 17 maggio 2010 n. 1526, relativi alla netta distinzione fra Autorità procedente e Autorità competente.

Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, dove nelle premesse si enuncia quanto segue: a valutazione ambientale costituisce un importante strumento per l'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale nell'elaborazione e nell'adozione di taluni piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente negli Stati membri, in quanto garantisce che gli effetti dell'attuazione dei piani e dei programmi in questione siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro adozione; I diversi sistemi di valutazione ambientale operanti negli Stati membri dovrebbero prevedere una serie di norme procedurali comuni necessarie a contribuire ad un elevato livello di protezione dell'ambiente;

Visto l'art. 4 (obblighi generali) comma 2 della Direttiva 2001/42/CE:

- Le condizioni stabilite dalla presente direttiva sono integrate nelle procedure in vigore negli Stati membri per l'adozione dei piani e dei programmi o nelle procedure definite per conformarsi alla presente direttiva; Visto l'art. 8 (iter decisionale) della Direttiva 2001/42/CE:
- In fase di preparazione del piano o del programma e prima della sua adozione o dell'avvio della relativa procedura legislativa si prendono in considerazione il rapporto ambientale redatto ai sensi dell'articolo 5, i pareri espressi ai sensi dell'articolo 6 nonché i risultati di ogni consultazione transfrontaliera avviata ai sensi dell'articolo 7.

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale - che all'art. 5 (definizioni) specifica quanto segue:

- lettera p) autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti;
- lettera q) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispose il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma;
- lettera r) proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto soggetto alle disposizioni del presente decreto;

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale - che all'art. 9 (norme procedurali generali) specifica quanto segue:

- comma 1. Le modalità di partecipazione previste dal presente decreto, soddisfano i requisiti di cui agli articoli da 7 a 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

- comma 2. L'autorità competente, ove ritenuto utile indice, così come disciplinato dagli articoli che seguono, una o più conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre autorità pubbliche interessate.
- comma 3. Nel rispetto dei tempi minimi definiti per la consultazione del pubblico, nell'ambito delle procedure di seguito disciplinate, l'autorità competente può concludere con il proponente o l'autorità procedente e le altre amministrazioni pubbliche interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini della semplificazione e della maggiore efficacia dei procedimenti.

Visto il Titolo II - LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA di cui al Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale;

Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. - Legge per il governo del territorio - ed in particolare l'art. 4 (Valutazione ambientale dei piani);

Viste le

DCR n. 351/2007 - Indirizzi generali per la VAS.

DGR n. 6420/2007- Determinazione della procedura

DGR n. 7110/2008 2° prov.- modifiche e integrazioni alla DGR n.6420/2007. Schemi metodologici e altri allegati vigenti per la VAS (DGR n. 6420/2007 e n.7110/2008)

DGR n. 8950/2009- modalità per la valutazione ambientale dei piani comprensoriali di tutela del territorio rurale e di riordino irriguo

DGR 30 dicembre 2009 n. 8/10971 "Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli" Allegati alla DGR 8/10971 del 30 dicembre 2009

Vista la DGR 30 dicembre 2009 n. 8/10971 e in particolare il Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) DOCUMENTO DI PIANO - PGT (allegato 1a) dove al punto 3.2 Autorità competente per la VAS tra le altre cose è riportato:

Tale autorità può essere individuata:

- all'interno dell'ente tra coloro che hanno compiti di tutela e valorizzazione ambientale;
- in un team interdisciplinare che comprenda, oltre a coloro che hanno compiti di tutela e valorizzazione ambientale, anche il responsabile di procedimento del DdP o altri, aventi compiti di sovrintendere alla direzione generale dell'autorità procedente;
- mediante incarico a contratto per alta specializzazione in ambito di tutela e valorizzazione ambientale ai sensi dell'articolo 110 del D.lgs 18 agosto 2000, n.267.

Atteso di voler individuare la figura dell'autorità competente fra le figure professionali con ruolo di responsabilità in materia ambientale all'interno di ente pubblico;

Vista la certificata competenza del Dott. Arch. Anna Benedetti come Responsabile dell'Area Tecnica Comune di Padenghe sul Garda;

Vista la manifestata disponibilità del Dott. Arch. Anna Benedetti quale responsabile dell'Area Tecnica Comune di Padenghe sul Garda a seguito di richiesta della scrivente Amministrazione a ricoprire il ruolo di Autorità Competente così come definita dall'art. 5 lett. p) del D.lgs 152/2006;

Vista l'autorizzazione rilasciata dal Direttore dell'area Innovazione e Territorio della Provincia di Brescia in data 18 ottobre 2010 alla dipendente Benedetti arch. Anna a svolgere un incarico fuori dall'orario di lavoro;

Vista l'autorizzazione rilasciata dal Comune di Padenghe sul Garda alla responsabile dell'Area Tecnica in posizione di "comando" Benedetti arch. Anna ad assumere un incarico esterno;

Visto l'allegato disciplinare d'incarico per lo svolgimento delle attività demandate all'autorità competente nell'ambito del procedimento della valutazione ambientale strategica del documento di piano del comune di Polaveno, presentato dall'architetto Benedetti Anna;

Preso atto del parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio tecnico Arch. Francesca Zubani, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Preso atto del parere in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio finanziario Dott. Angelo Zanetti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267; Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di integrare la Procedura di VAS così come disciplinata dalle norme sopra richiamate individuando quale Autorità procedente il Comune di Polaveno nella persona del responsabile del servizio tecnico;
2. di incaricare l'autorità competente di valutare:
 - a. il percorso di cui al precedente procedimento di VAS non ancora conclusosi
 - b. il completamento del procedimento e in funzione delle risultanze delle attività di cui al punto a);
3. di dare mandato al responsabile dell'Ufficio tecnico comunale di perfezionare con propria determinazione l'incarico all'arch. Anna benedetti con assunzione del relativo impegno di spesa;
4. Di darne comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi del 4° comma dell'art 134 della citata normativa

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
Peli Fabio

Il Segretario Comunale
De Domenico dott. Umberto

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
COPIA CONFORME**

- copia della presente deliberazione viene, inoltre, pubblicata per 15 giorni consecutivi mediante affissione all'albo pretorio dal 18 novembre 2010 come previsto dal 1° comma dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- copia della presente viene, inoltre, trasmessa ai capigruppo consiliari in data 18 novembre 2010 come previsto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- è copia conforme all'originale;

Polaveno, li 25 ottobre 2010



Il Segretario Comunale
De Domenico dott. Umberto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- è divenuta esecutiva in data 13 dicembre 2010 ai sensi del 1° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Polaveno, li 16 dicembre 2010

Il Segretario Comunale
De Domenico dott. Umberto